

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	23 marzo 2017
Ordine del giorno	<p>1) Predisposizione di procedure, e prototipo di libretto metrologico, da utilizzare nel periodo transitorio previsto dal Regolamento sulle verifiche successive degli strumenti metrici di imminente emanazione</p> <p>2) Analisi del riscontro al quesito inviato al MISE dalla CCIAA di Parma in merito alla effettuazione della prima verifica periodica di taluni strumenti MID</p> <p>3) Varie ed eventuali</p>
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Reggio Emilia CCIAA della Romagna CCIAA Ravenna CCIAA Modena CCIAA di Ferrara CCIAA di Pesaro - Urbino
Assenti	CCIAA di Campobasso CCIAA Piacenza (non ha richiesto la connessione in web-conference)
Andamento dei lavori	

e posizioni emerse

1) Predisposizione di procedure, e prototipo di libretto metrologico, da utilizzare nel periodo transitorio previsto dal Regolamento sulle verifiche successive degli strumenti metrici di imminente emanazione

Poiché nel periodo transitorio di cui al Regolamento sulle verifiche successive di imminente approvazione è previsto il rilascio del libretto metrologico alla prima esecuzione di una verifica periodica e poiché in tale periodo anche le CCIAA potranno eseguire le verifiche, i componenti del gruppo ritengono sia utile e necessario predisporre un prototipo di libretto metrologico condiviso.

2) Analisi del riscontro al quesito inviato al MISE dalla CCIAA di Parma in merito alla effettuazione della prima verifica periodica di taluni strumenti MID

Vengono letti sia il testo del quesito inviato al MISE dalla CCIAA di Parma che la relativa risposta che costituiscono gli allegati al presente verbale. L'espresso orientamento del Ministero ricalca l'interpretazione normativa già fornita dal Prefetto della provincia di Forlì in sede di ordinanza di archiviazione per analoga fattispecie. Si riflette tuttavia sul fatto che permangono dubbi in merito alla decorrenza della verifica decorsi i due anni dalla marcatura CE in particolare per gli strumenti di cui ai DD.MM. 75 e 155; difatti, per i DD.MM. 31 e 32 i componenti del gruppo ritengono applicabile la scadenza dei 60 giorni.

3) Varie ed eventuali

Un componente del gruppo lamenta crescenti difficoltà ad ottenere appuntamenti con una ditta di manutenzione al fine di ottenere la prescritta assistenza alla verifica periodica. Diversi componenti ribadiscono che nella loro provincia si presentano analoghi problemi. Inoltre si lamenta un calo di comunicazioni preventive in proporzione alle verifiche eseguite dai laboratori.

Un componente del gruppo riferisce che presso alcune Camere a seguito dell'introduzione del comma 2-bis all'art. 20 del D.Lgs. 22/2007, la violazione dell'art. 8 del D.M. 32/2011 sulla verifica periodica adesso sarebbe sanzionabile in base alla norma speciale di cui all'art. 2-bis anziché in base all'art. 692 c.p..

Nell'ambito della discussione sulla posizione di alcune Camere in merito alla sanzione da applicare nei casi di omissioni sull'obbligo della verifica periodica degli strumenti MID, è emerso che non vi è uniformità circa l'attribuzione delle spese di notifica agli obbligati in solido.

Orientamenti assunti

1) Predisposizione di procedure, e prototipo di libretto metrologico, da utilizzare nel periodo transitorio previsto dal Regolamento sulle verifiche successive degli strumenti metrici di imminente emanazione

Si ritiene di predisporre un unico format per tutte le tipologie di strumenti con le informazioni minime previste all'allegato 5, al fine di economizzare sia i tempi di realizzazione che le spese di stampa, in attesa della pubblicazione del nuovo dispositivo normativo. Unica eccezione potrebbe essere il libretto metrologico rilasciato per gli erogatori di carburante il cui file è già in dotazione dei componenti del gruppo poiché è stato già realizzato per gli strumenti MID MI005 e necessita solo di una nuova release che tenga conto di quanto disposto dall'allegato 5.

2) Analisi del riscontro al quesito inviato al MISE dalla CCIAA di Parma in merito alla effettuazione della prima verifica periodica di taluni strumenti MID

I componenti del gruppo concordano che, pur avendo discusso in passato più volte della discrasia tra quanto previsto dal D.M. 32/2011 e dalla Direttiva 12/05/2014 all'art.8 in merito alla decorrenza della verifica periodica e pur non avendo mai raggiunto un orientamento condiviso da tutti i referenti delle Camere regionali, a fronte dell'espresso parere del MISE non ci si può più esimere dall'adottare la soluzione prospettata dallo stesso.

3) Varie ed eventuali

Poiché frequentemente l'assistenza all'Ispettore è prevista dagli accordi aziendali tra compagnia petrolifera e gestione, si propone di contattare direttamente l'utente invitandolo a mettere a disposizione adeguata assistenza nel giorno e nell'ora concordata. Per quanto riguarda la flessione delle comunicazioni preventive si ricorda che la scelta di tale procedura è facoltà del laboratorio e che le verifiche non oggetto di comunicazione preventiva

possono essere sottoposte a campione a ri-verifica a spese del laboratorio stesso; pertanto si ritiene opportuno e doveroso applicare tale disposizione normativa.

In merito alla sanzione da applicare per le violazioni all'art. 8 del D.M. 32/2011, dopo ampia discussione e la desamina delle normative in questione, i componenti del gruppo di lavoro concordano nell'applicabilità dell'art. 692 c.p. poiché ritengono che gli ambiti applicativi del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e le sue modifiche e rifusioni, siano sostanzialmente la fabbricazione (Art. 1) e non i controlli successivi; pertanto la citazione sui " connessi regolamenti di attuazione" del comma 2-bis dell'art.20 si riferisce ai regolamenti sulla fabbricazione di cui all'art. 19 c.1 e non a quelli sui controlli successivi quali il D.M. 32/2011 previsti all'art.19 c.2.

Per comodità di seguito vengono riportati i tre articoli citati.

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Art. 19 Aggiornamento e controlli successivi

1. All'aggiornamento e alla modifica delle

disposizioni degli allegati si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, (acquisito, ove occorra, il parere facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma 37, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal presente decreto dopo la loro immissione in servizio.

Art. 20 *"2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all'articolo 17 e in generale per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 500 euro e non superiore nel massimo a euro 1500 per ciascuna violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento del fatturato dichiarato nell'annualità in cui si verifica la violazione"*

In merito alla non uniformità dell'attribuzione delle spese di notifica agli obbligati in solido si decide di fare una ricognizione nelle singole Camere e di discuterne alla prossima riunione.

La riunione e la relativa verbalizzazione si concludono alle ore 17.00

Data e o.d.g. prossima
riunione

04/05/2017

Bologna,

Firma coordinatore